



Adozione del singolo e famiglia monoparentale: le prospettive dopo la decisione n. 33/2025 della Corte Costituzionale



Maria Annunziata Astone

Prof. ord. dell'Università di Messina

SOMMARIO: 1. La sentenza n. 33/2025 della Corte Costituzionale. – 2. L'adozione dei minori nel sistema delle relazioni familiari. – 3. I precedenti: a) l'adozione di minore italiano da parte del singolo: l'art. 6 legge 184/1983. – 4. Segue: b) l'adozione del minore straniero da parte di un *single*. – 5. L'ambito di riferimento della sentenza della Corte Cost. n. 33 del 2025. – 6. Conclusioni: verso una necessaria riforma della legge in materia di adozione.

1. La sentenza n. 33/2025 della Corte Costituzionale

L'adozione del minore da parte del singolo ritorna all'attenzione della Corte Costituzionale con una recente sentenza del 2025, che ha allargato la platea dei soggetti legittimati all'adozione internazionale dei minori.

In particolare alla Corte è stata sottoposta la questione di legittimità costituzionale degli articoli 29-*bis*, comma 1, e 30, comma 1, della legge 184/1983, in relazione agli articoli 2 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Cedu.

Una donna, cittadina italiana e single, ha presentato nel 2019, presso il Tribunale dei minorenni di Firenze, dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero. Il tribunale si rivolge alla Corte Costituzionale¹, sul presupposto dell'esistenza di profili di illegittimità costituzionale delle disposizioni soprarichiamate, nella parte in cui non

¹ L'ordinanza di rimessione era stata presentata già nel 2020 ma la questione era stata dichiarata inammissibile.

consentivano al giudice di emettere decreto di idoneità all'adozione internazionale nei confronti della persona non coniugata, malgrado la stessa presentasse gli altri requisiti e le attitudini genitoriali richiesti dalla vigente legge sull'adozione.

La Corte Costituzionale, nel 2025, accogliendo i rilievi del giudice *a quo*, dichiara costituzionalmente illegittimi gli art. 29 *bis*, comma 1, e 30, comma 1, legge 184/1983, nella parte in cui riservano l'adozione internazionale di minori a coppie unite in matrimonio, secondo il richiamato art. 6. Il risultato cui giunge la Corte era in parte atteso, sebbene significative sono, in prospettiva *de jure condendo*, le motivazioni che giustificano la decisione.

A colpire, infatti, il lettore non è solo la scelta di estendere l'adozione internazionale di minori a favore delle persone singole, ma anche l'affermazione che il modello di famiglia monoparentale (cui l'adozione da parte di singolo dà vita) trova "riconoscimento costituzionale". Per queste ragioni, qualunque analisi della decisione non può prescindere dalla considerazione dell'evoluzione dei rapporti familiari nella società odierna², e del mutato quadro normativo e dei principi che presiedono il diritto dei minori e della persona umana³.

2. L'adozione dei minori nel sistema delle relazioni familiari

Preliminarmente va rilevato che la scelta adottata dalla Corte Costituzionale rappresenta un ulteriore tassello del percorso evolutivo che caratterizza un istituto – quello della famiglia – che più di ogni altro risente delle trasformazioni sociali⁴. Il processo è abbastanza noto e non è certo questa la sede per soffermarsi. La consapevolezza che la famiglia costituisce, ai sensi degli articoli 2 e 29 Cost., una formazione sociale – la più importante – che si pone come luogo di sviluppo e tutela della persona umana e della dignità – ha determinato l'apertura al pluralismo⁵ dei modelli di vita familiare; come è dimo-

² Cfr. SCALISI, «Famiglia» e «famiglie» in Europa, in *Riv. dir. civ.*, 2013, 7 ss..

³ Cfr. SCALISI, *Ermeneutica dei diritti fondamentali e principio "personalista" in Italia e nell'Unione europea*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, 145 ss.; F.D. BUSNELLI, *Le alternanti sorti del principio di dignità della persona umana*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, 1071 ss.

⁴ SALANITRO, *Per una riflessione sistematica sul diritto di famiglia dopo la stagione delle riforme*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, 563 ss.

⁵ Il riconoscimento giuridico e la rilevanza costituzionale della famiglia non fondata sul matrimonio sono stati definitivamente affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 237 del 1986, che ha rappresentato una svolta nel processo di progressivo riconoscimento della legittimità della convivenza *more uxorio*. Corte Cost. 237/1986 in *Foro it.*, 1987, I, 2353 ss. In dottrina cfr. BUSNELLI-SANTILLI, *La famiglia di fatto*, in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, a cura di CIAN, OPPO e TRABUCCHI, VI, Padova, 1992, 760 ss.; D'ANGELI, *La famiglia di fatto*, Milano, 1989, 23 ss.; F.D. BUSNELLI, *La famiglia e l'arcipelago familiare*, in SCALISI (a cura di), *Scienza e insegnamento del diritto civile in Italia*, Milano 2004, 521 ss., spec. 527 ss., ove si evidenzia la perdita di esclusività della famiglia fondata sul matrimonio, ma non la morte della famiglia; ASTONE, *Ancora sulla famiglia di fatto: evoluzioni e prospettive*, in *Dir. fam. Pers.*, 1996, 1462 ss.

In materia si segnalano C. Cost. 7 aprile 1988 n. 404; C. Cost. 26 maggio 1989 n. 310.

to dalla legge sulle unioni civili, che, sulla spinta della normativa e della giurisprudenza europea⁶ e costituzionale⁷, ha portato a ulteriore svolgimento il percorso evolutivo già da tempo avviato in ordine al riconoscimento di nuovi tipi familiari, a prescindere oltre che dall'atto costitutivo anche dal sesso dei suoi componenti. Di non minore importanza sono le normative riguardanti la procreazione medicalmente assistita⁸, e le nuove disposizioni in tema di filiazione⁹ che hanno dato ingresso allo stato unico di figlio. Sullo sfondo di questa complessa e articolata normativa resta il ruolo svolto dal legislatore europeo che ha contribuito significativamente a tale processo di rinnovamento. A parte, infatti, le implicazioni connesse all'applicazione dei principi fissati negli art. 81 e 67 del TFUE sul piano del reciproco riconoscimento delle decisioni degli Stati membri dell'Unione Europea e della connessa circolazione dei modelli giuridici familiari, fondamentali sono i diritti e i principi fissati nella Carta di Nizza in materia di famiglia, tra cui l'art. 9 che segna sul piano legislativo la scissione del binomio famiglia-matrimonio e il superamento dell'eterosessualità come presupposto per fondare una famiglia; e l'art. 7 che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare e che riproduce il più noto art. 8 della CEDU, che attribuisce a ogni persona il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare¹⁰; l'art. 33 che attribuisce ad ogni persona il diritto ad «un congedo di maternità retribuito e ad un congedo parentale dopo la nascita e l'adozione di un figlio». Il quadro che emerge

⁶ La legge sulle unioni civili del 2016 è stata preceduta da un ampio e complesso dibattito dottrinale e giurisprudenziale nel quale un ruolo fondamentale è stato svolto dalla giurisprudenza della Corte EDU e della CGE. Si segnalano Corte EDU 21 luglio 2015, IV sez., *Oliari e altri c. Italia*, in *Famiglia e diritto*, 2015, 1069 ss., con nota di BRUNO, *Oliari contro l'Italia: La dottrina degli "obblighi positivi impliciti" al banco di prova delle unioni tra persone dello stesso sesso*, 1073 ss. In dottrina cfr. FORTINO, *Piccoli passi e cautele interpretative delle Corti sui diritti delle unioni omosessuali*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, 129-130; ROMBOLI, *Il matrimonio tra persone dello stesso sesso ed il diritto ad una vita familiare per le coppie omosessuali*, in FERRARI (a cura di), *Lo status giuridico delle coppie same sex: una prospettiva multilivello*, Roma, 2014, 2 ss.; SEGNI, *Unioni civili: non tiriamo in ballo la costituzione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, 707 ss., 709-710.

⁷ Fondamentali, ai fini del riconoscimento normativo delle unioni civili, anche Corte cost. n. 138 del 2010, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, 20527 ss.; Corte Cost. n. 170 del 2014, in *Diritto&Giustizia*, 2014, 114 ss. e in *Giur. Cost.*, 2014, 2706B, nonché Cass. Civ., sez. I, 9 febbraio 2015, n. 2400; Cass. Civ., sez. I, 15 marzo 2012, n. 4184.

⁸ Legge 19 febbraio 2004, n. 40 («Norme in materia di procreazione medicalmente assistita»).

⁹ D.L. 28 dicembre 2013, n. 154 («Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219»). In dottrina cfr. C.M. BIANCA (a cura di), *La riforma della filiazione. Commentario sistematico*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, 437 ss.; ID. (a cura di), *Filiazione. Commento al decreto attuativo*, Milano, 2014; ID. (a cura di), *La riforma della filiazione*, Padova, 2015; SALANITRO, *La riforma della disciplina della filiazione dopo l'esercizio della delega (I parte e II parte)*, in *Corr. giur.*, 2014, 540 ss. e 675 ss.; AMAGLIANI, *L'unicità dello stato giuridico di figlio*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, 554 ss.; SESTA, voce *Filiazione* (dir. civ.), in *Enc. dir., Ann.*, VIII, Milano, 2015, 445 ss.

¹⁰ Cfr. LIPARI, *Riflessioni sulla famiglia e sistema comunitario*, in SCALISI (a cura di), *Il ruolo della civilistica italiana nel processo di costruzione della nuova Europa*, Milano, 2007, 438 ss.; ALPA, *Alcune osservazioni sul diritto comunitario e sul diritto europeo della famiglia*, in *Famiglia*, 2003, 439 ss.

dall'insieme di queste normative è chiaro ed è quello di una realtà familiare¹¹ pluralistica sia sul piano del fatto, sia su quello degli effetti. Accanto alla famiglia legittima si possono oggi identificare nuove tipologie familiari¹². Si parla così di famiglia biologica, famiglia artificiale, famiglia adottiva¹³, e anche di famiglie monoparentali, ora di rilevanza costituzionale¹⁴ e già tutelate dall'Unione Europea, che ha invitato più volte gli Stati membri a predisporre misure di sostegno economico e normativo per i nuclei familiari costituiti da madri sole e più in generale da genitori soli e i loro figli¹⁵.

Il pluralismo ha investito anche i rapporti tra i partners che ora risultano commisurati al diverso modello familiare adottato¹⁶; così come il rapporto di filiazione, sebbene caratterizzato dallo status unico di figlio, è parzialmente condizionato dalle modalità della procreazione, naturale, artificiale o della natura legale del vincolo di filiazione, come nel caso dell'adozione. Il sistema familiare preconstituito è stato, pertanto, progressivamente scardinato¹⁷, anche attraverso una importante elaborazione dottrinale e giurisprudenziale che ha, in più occasioni, evidenziato l'insufficienza dei testi normativi a cogliere le molteplicità dell'agire umano¹⁸ e quindi delle nuove relazioni familiari e parentali¹⁹ che si vengono a costituire tra le persone e che reclamano protezione e tutela²⁰. Neppure le cri-

¹¹ Sulle unioni civili e sul percorso evolutivo cfr. DE CRISTOFARO, *Nuovi modelli familiari, matrimonio e unione civile: Fine della partita?*, in SALANITRO, *Il sistema del diritto di famiglia dopo la stagione delle riforme*, Pisa, 2019, 129 ss.; ivi, cfr. BUSNELLI, *Conclusioni. Per un'ermeneutica della famiglia "moderna": l'idea del "Rammendo"*, 155 ss.

¹² Sulla evoluzione dei modelli familiari cfr. per tutti SCALISI, *La "famiglia" e le "famiglie"*, in Id., *Categorie e istituti del diritto civile nella transizione al postmoderno*, Milano, 2005, 222, il quale avverte che anche «la istituzione familiare ha partecipato di una profonda crisi di identità e di unità» e che ormai «la realtà di una pluralità di modelli familiari alternativi è da tempo segnalata».

¹³ Sulla evoluzione dei modelli familiari SCALISI, *La "famiglia" e le "famiglie"*, in *Categorie e istituti del diritto civile nella transizione al postmoderno*, cit., 222, il quale avverte che anche «la istituzione familiare ha partecipato di una profonda crisi di identità e di unità» e che ormai «la realtà di una pluralità di modelli familiari alternativi è da tempo segnalata».

¹⁴ C. Cost. 33/2025: punto 9.3.

¹⁵ *Risoluzione del Parlamento Europeo* del 18 settembre 1998 sulla situazione delle madri sole e delle famiglie monoparentali, in GUCE 12 ottobre 1998, n. C313; *Risoluzione 8 luglio 1986*, in GUCE 8 settembre 1986, n. C227.

¹⁶ M. BIANCA, *I diversi statuti della casa familiare nella complessità dei modelli familiari*, in SALANITRO (a cura di), *Il sistema del diritto di famiglia dopo la stagione delle riforme*, cit., 221 e spec. 224 ss.

¹⁷ In tal senso e in chiave critica RUGGERI, *Un ossimoro costituzionale: la "famiglia monoparentale" (implicazioni di ordine istituzionale ed al piano della teoria della Costituzione)*, in *Federalismi.it*, 9 aprile 2025, Editoriale,

¹⁸ Su tale evoluzione cfr. BILOTTI, SESTA (a cura di), *Dalla famiglia fondata sul matrimonio alla famiglia fondata sulla procreazione*, in *Fam. e dir.*, 2022, 1038 ss.

¹⁹ AL MUREDEN, *Le famiglie ricomposte tra matrimonio, unione civile e convivenze*, in *Fam. dir.*, 2016, 966 ss.

²⁰ Cfr. SASSI, *La genitorialità nel sistema di protezione della persona*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2025, 17 ss.

tiche sono mancate: alcuni studiosi si interrogano sul fatto se *certi mutamenti della realtà sociale hanno tradito l'autentico spirito della Costituzione*²¹ o, ancora, più di recente non è mancato chi ha ritenuto che la decisione della Corte Costituzionale esaminata ha messo in campo una *“vistosa manipolazione del dettato costituzionale”*²², prendendo come punto di riferimento la famiglia tutelata nell'art. 29 Cost., come formazione sociale fondata sul matrimonio tra due soggetti e caratterizzata dalla eterosessualità dei suoi componenti. L'interpretazione originalistica di tale disposizione, tuttavia²³, trova un limite nella considerazione che l'idea di famiglia va ricavata dal contesto sociale di riferimento e non può essere imposta certamente dal sistema giuridico²⁴. A decidere della famiglia, ora che la persona è diventata principio costitutivo della stessa, sono i rapporti che tra i componenti si instaurano. Il pluralismo dei modelli familiari ha inciso anche su tale piano.

In particolare, per quanto attiene al tema trattato in questa sede, la Corte Edu²⁵, in applicazione dell'art. 8 Cedu e del diritto alla vita familiare, ha evidenziato la necessità di una protezione delle relazioni affettive familiari, come quella tra nonno e nipote²⁶; o tra il minore e il partner del genitore biologico, il c.d. genitore sociale²⁷; o ancora, tra minori e affidatari extrafamiliari. Rispetto a tale ultimo rapporto, in particolare, si è manifestata l'esigenza di tutelare i minori che, a causa del lungo protrarsi dell'affidamento extrafamiliare,

²¹ Cfr., per indicazioni in tal senso, E. BILOTTI, *Un nuovo diritto della famiglia*, in *Fam. dir.*, 2022, 1042.

²² RUGGERI, *Un ossimoro costituzionale: la “famiglia monoparentale” (implicazioni di ordine istituzionale ed al piano della teoria della Costituzione)*, in *Federalismi.it*, 9 aprile 2025, cit., VIII.

²³ A sostegno dell'interpretazione originalista dell'art. 29 Cost., cfr. TRABUCCHI, *Morte della famiglia o famiglie senza famiglia*, in *Una legislazione per la famiglia di fatto?*, Padova, 1986, 9 ss.; BUSNELLI, *La famiglia e l'arcipelago familiare*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, 520 ss.; nella dottrina costituzionale cfr. RUGGERI, *“Strane” idee sulla famiglia, loro ascendenze teoriche e implicazioni di ordine istituzionale*, in *www.gruppodipisa.it*, 3 e 4 ss.; ID., *Le unioni tra soggetti dello stesso sesso e la loro (innaturale) pretesa a connotarsi come “famiglie”*, in *www.forumcostituzionale.it*, 2010, 4. In chiave critica su tale interpretazione dell'art. 29 Cost., AULETTA, *Modelli familiari, disciplina applicabile e prospettive di riforma*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2015, che dopo aver analizzato le contrapposte posizioni dottrinali sull'art. 29 Cost., aderisce alla concezione pluralistica della famiglia, 620-622; P. ZATTI, *Familia, Familia, Declinazione di una idea*, in *Familia*, 2002, 9 ss.; ROMBOLI, *Il diritto “consentito” al matrimonio ed il diritto “garantito” alla vita familiare per le coppie omosessuali in una pronuncia in cui la Corte dice “troppo” e “troppo poco”*, in *www.rivistaaic.it*, 2010, 7 ss.

²⁴ In tal senso SCALISI, *La famiglia e le famiglie*, in ID., *Studi sul diritto di famiglia*, Padova, 2014, 15 ss.

²⁵ BATTELLI, *Il diritto del minore alla famiglia tra adottabilità e adozione, alla luce della giurisprudenza CEDU*, in *Dir. fam. pers.*, 2021, 838 ss.

²⁶ CINQUE, *La famiglia si allarga ai “nonni sociali”, Diritto delle successioni e della famiglia*, 2019, 49 ss.; DELLA BIANCA, *L'interruzione dei rapporti con i nipoti non esclude il diritto di visita dei nonni*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2023, 796 ss.; GELLI, *Nonni: ambito e limiti del diritto alla frequentazione dei nipoti*, in *Fam. e dir.*, 2021, 361 ss.

²⁷ CINQUE, *Quale statuto per il “genitore sociale”*, in *Riv. dir. civ.*, 2017, 1475 ss.; AL MUREDEN, *Lo scioglimento dell'unione civile tra rapporto di coppia e ruolo del “genitore sociale”*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, 1699 ss.

per il permanere della situazione di inidoneità dei genitori biologici, hanno ormai instaurato una relazione di tipo genitoriale con gli affidatari, consentendo agli stessi la possibilità di partecipare al giudizio per rappresentare gli specifici interessi del minore²⁸.

In definitiva, la configurabilità di modelli familiari alternativi è un dato ormai sicuro e certo e la nuova frontiera è quella ormai della rilevanza costituzionale della famiglia monoparentale o monogenitoriale, o addirittura – come è stato sostenuto – non si può escludere di considerare come forma di famiglia lo stesso *single*²⁹, che tiene comportamenti ispirati a vita familiare.

La conseguenza è evidente: se la famiglia monoparentale acquista la dignità di formazione sociale costituzionalmente rilevante non dovrebbero più sussistere in astratto ostacoli all'adozione da parte del *single*.

Al riguardo tuttavia un altro passaggio si impone, che è quello di individuare il sistema normativo e giurisprudenziale nel quale si inserisce la nuova decisione.

3. I precedenti: a) l'adozione di minore italiano da parte del singolo: l'art. 6 legge 184/1983

Il problema della ammissibilità o non ammissibilità dell'adozione da parte del singolo sorge all'indomani della emanazione della legge 184 del 1983, che, nel modificare la previgente disciplina presente nel codice civile, ha disciplinato l'adozione dei minori di età, riservando il potere di adottare un minore solo a due coniugi “*uniti in matrimonio da almeno tre anni*”, che “*siano affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare*”, mentre “*l'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando*”. Il principio generale fissato nell'art. 6 subisce eccezioni in alcune norme contenute nella stessa legge; e, in particolare, nell'art. 25, commi 4 e 5, si prevede espressamente che lo *status* di figlio adottivo possa operare nei confronti di uno solo dei genitori: sono le ipotesi in cui uno dei coniugi muore o diventa incapace durante l'affidamento preadottivo, o ancora quella in cui durante il predetto periodo interviene separazione tra i coniugi affidatari; nell'art. 44 si prevede che nei casi di adozione in casi particolari indicate nelle lett. a), c) e d) del comma 1 dell'art. 44, l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato.

Il dato normativo così sommariamente descritto ha, sin da subito, mostrato criticità sia perché nel tempo non è risultato in linea con l'evoluzione storico-sociale della

²⁸ MOROZZO DELLA ROCCA, *Sull'adozione da parte degli affidatari dopo la L. n. 173/2015*, in *Fam. dir.*, 2017, 602 ss.; CONTI, *Il ruolo degli affidatari nel procedimento di adottabilità alla luce della legge 19 ottobre 2015, n. 173*, in *Giustizia civile.com (Online)*, 2017, 1 ss. Da ultimo si veda inoltre Cass. 10 ottobre 2024, n. 26392.

²⁹ È quanto affermato da SCALISI, *Le stagioni della famiglia nel diritto dall'unità d'Italia ad oggi*, in *Id.*, *Studi sul diritto di famiglia*, cit., 93, che rinvia alle affermazioni di DIZARD-GADLIN, *The minimal family*, 1990, 170.

famiglia, sia con il sistema degli interessi in gioco, interesse dell'adottante e interesse dell'adottato.

A mettere in discussione per prima l'assetto normativo cristallizzato nelle disposizioni citate è stata la nota vicenda Di Lazzaro³⁰, il caso di cioè di una nota attrice *single* che si è rivolta al Tribunale per i minorenni di Roma per chiedere l'adozione di un minore italiano, invocando, però, l'applicazione dell'art. 6 della Convenzione europea sull'adozione dei minori³¹, disposizione che prevede la possibilità per la legislazione degli Stati membri di consentire l'adozione del minore anche ad una persona singola. Parte ricorrente avanzava la richiesta facendo valere la perfetta operatività ed immediata applicabilità nei rapporti interpretati della norma convenzionale, nella parte in cui prevede l'adozione di un minore anche da parte di un unico adottante. Su tale questione il giudice di appello ha sollevato la questione di legittimità costituzionale e la Corte Costituzionale ha dichiarato, a suo tempo, non fondata la questione per diverse ragioni e, tra queste, la scelta del legislatore italiano che non ha dato attuazione a tale previsione normativa³². La Corte avvertiva, tuttavia, che – in relazione alla evoluzione socio-giuridica della società – fondatamente, in futuro, il legislatore italiano avrebbe potuto ampliare le possibilità di adozione del singolo. Il suggerimento, tuttavia, non è stato raccolto, pur in presenza della affermazione della Corte circa la non contrarietà dell'adozione da parte del singolo al sistema giuridico complessivamente considerato.

4. Segue: b) l'adozione del minore straniero da parte di un *single*

La questione, nel tempo, viene ulteriormente posta in rilievo con riferimento alle numerose richieste ricevute dagli organi giurisdizionali italiani di delibazione delle sentenze straniere di adozione di minori stranieri da parte del singolo, pronunciate in Paesi

³⁰ BEGHÈ LORETI e ORLANDI, *L'adozione da parte di persona sola: in merito ad una non condivisibile interpretazione della convenzione di Strasburgo*, in *Giust. Civ.*, 1995, 249 ss.; DOGLIOTTI, *L'adozione da parte del singolo e la solitudine del giudice*, in *Fam. dir.*, 1995, 33 ss.; GUGLIELMI, *Adozione del singolo? Sì, ma quando?*, in *Giur. mer.*, 1995, 214 ss.; ASTONE, *L'adozione del minore da parte del singolo*, in *Dir. fam. pers.*, 1995, 516 ss.

³¹ Convenzione europea sull'adozione dei minori stipulata a Strasburgo il 24 aprile 1967 e resa esecutiva in Italia con legge 22 maggio 1974 n. 357. In argomento cfr. GRANELLI, *Riforma o controriforma dell'adozione?* (Appunti sul regime dell'adozione dopo l'entrata in vigore della Convenzione di Strasburgo), in *Dir. fam. pers.*, 1978, 597 ss.; G. CATTANEO, *Convenzioni europee e leggi interne in tema di adozione dei minori e di trattamento dei figli naturali*, in *Riv. dir. civ.*, 1981, 319 ss.; C.M. BIANCA, *Note per una revisione dell'istituto dell'adozione*, in *Jus civile*, 2018, 60 ss.

³² Corte cost., 16 maggio 1994, n. 183. Cfr. CRISTIANI, *L'adozione da parte del singolo: normativa convenzionale, legge italiana e prospettive di riforma alla luce dell'interesse del minore* in *Nuova gour. Civ. comm.*, 1994, 605 ss.; LAMARQUE, *Adozione da parte dei single: fra Corte costituzionale e Corte d'appello di Roma non c'è dialogo*, in *Giur. it.*, 1995, 540 ss.; DOGLIOTTI, *La Consulta, l'adozione dei singoli ed il futuro (eventuale) legislatore*, in *Fam. dir.*, 1994, 245 ss.

dove tale istituto è consentito senza riserve³³. Sicché una delle questioni maggiormente dibattute dalla giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è stata quella della possibilità di delibare o non delibare provvedimenti stranieri che avessero disposto l'adozione in favore di soggetti *single*³⁴. L'esame delle principali decisioni sul tema consente di isolare due differenti ipotesi. La prima è quella in cui la sentenza straniera di adozione attiene a un procedimento iniziato e concluso anteriormente all'entrata in vigore della legge 184/1983. Qui la giurisprudenza del Supremo Organo di legittimità ha ritenuto che nel vigore della disciplina transitoria dell'art. 76 legge n. 184 del 1983 si debbano applicare le norme nazionali vigenti alla data dell'esaurimento della procedura, sia sotto il profilo dell'iter processuale, che dei presupposti sostanziali, ivi compresi «quelli che attengono all'avente diritto al provvedimento di adozione», tra cui la persona singola. La seconda ipotesi riguarda i provvedimenti stranieri pronunciati nel vigore della nuova normativa sull'adozione regolati nell'art. 35, comma 4, legge 184/1983³⁵. Al riguardo la Corte di Cassazione³⁶, sul presupposto che in tale materia trovano applicazione le norme stabilite dalla legge n. 476 del 1998, che ha ratificato la Convenzione dell'Aja del 1993³⁷, e non quindi gli artt. 64 e 66 legge 218 del 1995, ha ritenuto che fondamentale resta la previsione contenuta nell'art. 35, comma 4. Conseguentemente il provvedimento straniero di adozione può essere trascritto e produrre efficacia in Italia, solo dopo che il Tribunale competente abbia accertato non solo la sussistenza delle condizioni «previste dall'art. 4 della Convenzione, ma anche la sua non contrarietà ai “principi fondamentali” che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori o, più in generale, a norma dell'art. 24 della Convenzione, all'“ordine pubblico”, valutati in relazione al superiore interesse del minore». Pur in presenza di questa differenza tra l'art. 24 della Convenzione e l'art. 35, comma 3, legge 184/1983, terminologica e non sostanziale, posto che l'ordine pubblico rilevante non è altro che l'insieme dei principi regolativi della materia, la delibazione del provvedimento straniero di adozione risulta così subordinata all'accertamento della sua conformità ai principi regolativi del diritto di famiglia e dei minori e al superiore interesse del mino-

³³ Cfr. AUTORINO, *Adozione e affidamento familiare: nuove definizioni e nuove tensioni*, in *Comp. dir. civ.*, 2014, 1 ss.

³⁴ Sul punto si rinvia al ns. ASTONE, *La delibazione del provvedimento di adozione internazionale di minore a favore di persona singola*, in *Fam. dir.*, 2011, 697 ss.

³⁵ L'adozione internazionale è stata regolata dalla Convenzione dell'Aja, attuata nel nostro ordinamento con legge n. 476 del 1998, che ha novellato la legge 184 del 1983. Sull'adozione internazionale e sul relativo procedimento CAFARI PANICO, voce *Adozione*, IV) *Diritto internazionale privato e processuale*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma 2002, 5 ss.

³⁶ In tal senso cfr. Cass. civ., sez. I, 11 marzo 2006, n. 5376; Cass. civ. 23 gennaio 2004 n. 1155.

³⁷ La disciplina generale contenuta negli artt. da 64 a 71 del legge 31 maggio 1995 n. 218, che ha determinato l'abrogazione degli artt. 796 e 797 c.p.c., non trova applicazione con riferimento all'adozione internazionale, trattandosi di materia regolata da *lex specialis*, sottratta come tale alla applicazione della *lex generalis*. La Convenzione dell'Aja ha previsto un apposito procedimento di delibazione del provvedimento adottivo, pronunciato all'estero, che, per la delicatezza dell'oggetto, si discosta da quello previsto nella legge 218 del 1995.

re³⁸. Solo in presenza di tale conformità il provvedimento straniero di adozione veniva deliberato, ai sensi del successivo art. 44, che al comma 3 prevede la possibilità che, nei casi di cui al comma 1, l'adozione in casi particolari è consentita anche a chi non è coniugato.

Il quadro ricostruttivo delineato oggi risente della decisione pronunciata nel 2022 dal Supremo Organo di controllo delle leggi³⁹, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 55 l. 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui, mediante rinvio all'art. 300, comma 2, c.c., prevede che l'adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante⁴⁰. A partire da questo momento le distanze, sotto il profilo degli effetti, tra adozione ordinaria dei minori e adozione in casi particolari si accorciano sensibilmente sino quasi ad annullarsi⁴¹.

5. L'ambito di riferimento della sentenza della Corte Cost. n. 33 del 2025

Con la decisione del 2025, la Corte Costituzionale interviene su questo secondo tipo di adozione – quella dell'adozione del minore straniero prevista dall'art. 29 *bis*, comma 1, e dall'art. 30, comma 1, della legge 184 – lasciando impregiudicata la prima e più risalente questione, ovvero quella dell'adozione di minore italiano da parte del *single*⁴². Malgrado la limitazione dell'oggetto del giudizio, il pregio della decisione è quello di aver cristallizzato nella prospettiva evolutiva il sistema degli interessi in gioco, l'interesse del minore ad avere un famiglia e l'interesse delle persone singole ad adottare. Intorno a questi due interessi e al loro rapporto verte il percorso svolto dalla Suprema Corte.

È noto infatti che la vigente normativa sull'adozione, in attuazione della normativa costituzionale e delle convenzioni internazionali, è un istituto diretto a fornire assistenza morale e materiale ai minori abbandonati. Il superiore interesse del minore costituisce non solo criterio di legittimazione dei diversi tipi di adozione, ma giustifica vistose deroghe alla regola secondo la quale legittimati all'adozione sono esclusivamente i coniugi uniti in matrimonio, come emerge dalla previsione contenuta nell'art. 25, commi 4 e 5, prima citata. Dall'insieme di tali disposizioni si desume che, se l'interesse superiore del

³⁸ Sulla problematica relativa al rapporto tra ordine pubblico e principi regolativi del diritto di famiglia e dei minori cfr. BISIO e ROAGNA, *L'adozione internazionale di minori, Normativa interna e giurisprudenza europea*, in CENDON (a cura di), *Il diritto privato oggi*, Milano, 2009, 162 ss.

³⁹ Corte Cost. 28 marzo 2022, n. 79. In argomento cfr. SESTA, *Stato giuridico di filiazione dell'adottato nei casi particolari e moltiplicazione dei vincoli parentali*, in *Fam. dir.*, 2022, 897 ss.

⁴⁰ SALANITRO, *L'adozione mite tra vincoli internazionali e formanti interni* (Nota a Cass. civ., sez. I, 25 gennaio 2021, n. 1476), in *Corr. giur.*, 2021, 1070 ss.

⁴¹ FINESSI, *Unicità dello stato di figlio e interesse del minore nell'adozione in casi particolari*, in *Riv. dir. civ.*, 1027 ss.

⁴² MARCHETTI, *L'apertura dell'adozione internazionale ai single tra tutela dell'interesse del minore e dell'autodeterminazione orientata alla genitorialità*, in *Giustizia civile.com* (online), 2025, 11 s.

minore⁴³ lo esige, alla emanazione del provvedimento di adozione e al conseguimento del relativo status legittimante non è di ostacolo la presenza di uno solo dei genitori.

In tali fattispecie l'adozione legittimante si instaurerà tra uno solo dei genitori e il figlio adottivo, dando così vita a un modello familiare mono-genitoriale, non esattamente corrispondente⁴⁴ a quello previsto dal precedente art. 6. E sebbene tali forme di adozione, come quella in casi particolari, non appaiono suscettibili di applicazione generalizzata, essendo stato fissato sul piano generale il principio di riconoscere il diritto all'adozione solo *“alla coppia di coniugi e non ai singoli componenti”*⁴⁵, dal sistema complessivamente interpretato emerge una precisa indicazione: l'interesse superiore del minore a crescere nell'ambito della *famiglia di origine* o in mancanza ad avere *“un ambiente familiare stabile e armonioso (un foyer stable et harmonieux)”* a volte può giustificare l'adozione da parte del singolo anche con effetti legittimanti⁴⁶. Come infatti ha avvertito autorevole Maestro il superiore interesse del minore può assumere rilevanza *“in funzione derogatoria* di regole generali anche poste a tutela degli stessi minori, quante volte ad esigerlo è la particolare e specifica condizione in cui versi il singolo minore di che trattasi”⁴⁷. Mentre la Corte Costituzionale rileva opportunamente che *“la possibilità di incidere sulla effettività della tutela dei bambini adottati è un rischio riconducibile anche alla restrizione della platea dei potenziali adottati”*.

Conseguentemente può rilevarsi che i principi vigenti all'interno del diritto di famiglia e dei minori, ricostruiti alla luce della normativa interna ed europea⁴⁸, non si oppo-

⁴³ Si tratta di quello che è stato definito il *“best interests of the child”*, sancito per la prima volta come *principio generale* nell'art. 3, par. 1, della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, adottata il 20 novembre 1989. Cfr. FOCARELLI, *La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e il concetto di “best interests of the child”*, in *Riv. dir. int.*, 2010, 981 ss.; SCALISI, *Il superiore interesse del minore ovvero il fatto come diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, 405 ss.; LENTI, *Note critiche in tema di interesse del minore*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, 86 ss.; Id., *L'interesse del minore nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo: espansione e trasformismo*, in *Nuova Giur. civ. comm.*, 2016, 148 ss.; Id., *“Best Interests of the Child” o “Best Interests of Children”*, in *Nuova Giur. civ. comm.*, 2010, 157 ss.; SICCHIERO, *La nozione di interesse del minore*, in *Corr. giur.*, 2015, 72 ss.; LAMARQUE, *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, Milano, 2016, 21 ss.; BILOTTI, *Diritti e interesse del minore*, in SENIGAGLIA (a cura di), *Autodeterminazione e minore età. Itinerari di diritto minorile*, Pisa, 2019, 13 ss.

⁴⁴ In tali casi, quindi, lo stato giuridico acquisito per adozione non opera nei confronti di entrambi i genitori. Per ulteriori approfondimenti su tali aspetti cfr. SCALISI, *Lo status di figlio legittimo da adozione*, in Id., *Categorie e istituti del diritto civile nella transizione al postmoderno*, cit., 377 ss. .

⁴⁵ Cass. civ. 18 marzo 2006, n. 6078; Corte Cost. n. 347 del 2005.

⁴⁶ In tal senso cfr. Cass. civ., sez. I, 5 ottobre 1992, n. 10923, per la quale le previsioni contenute negli art. 25, comma 5, e 44 della legge 184/1983 introducono deroghe al principio generale in funzione della realizzazione del preminente e superiore interesse del minore.

⁴⁷ SCALISI, *Il superiore interesse del minore ovvero il fatto come diritto*, cit., 421.

⁴⁸ In tal senso si è già espressa la stessa Corte di Cassazione con la sentenza n. 10923 del 1992, ad avviso della quale «è ammessa la domanda di delibazione di una sentenza che stabilisce la adozione da parte di un soggetto singolo» la quale «non contrasta con l'ordine pubblico italiano».

gono al riconoscimento di un provvedimento di adozione di minore a favore di un singolo con effetti legittimanti.

D'altro canto verso una tale apertura si muove da tempo la stessa Corte Costituzionale: nella nota e citata sentenza n. 184 del 1993, essa ha affermato che, pur in presenza del criterio di preferenza adottato nei confronti della coppia unita in matrimonio, i principi costituzionali non sono ostativi ad una disposizione legislativa che preveda l'adozione da parte del singolo come la soluzione più conveniente al soddisfacimento dell'interesse superiore del minore. A supportare tale soluzione sono intervenute nel tempo le diverse norme primarie, in linea con la Costituzione e con la Cedu, contenute nella CDFUE: l'art. 1 che espressamente tutela la dignità umana, l'art. 7 sul rispetto della vita privata e familiare riservato alla persona singola, l'art. 21 sul principio di non discriminazione, l'art. 24 sui diritti del minore; l'art. 47 sul diritto all'effettività delle tutele e l'art. 52; disposizioni tutte che hanno rafforzato la tutela della persona umana e degli interessi e diritti di cui essa è portatrice, ormai assunti al rango di valore di vertice del sistema nazionale e sovranazionale.

Ne consegue che l'individuazione del sistema degli interessi coinvolti nel processo decisionale che porta alla richiesta di adozione costituisce un passaggio centrale nella decisione della Corte: l'adozione dei minori, quale istituto diretto a garantire un ambiente familiare idoneo al minore che ne è privo, presuppone, pur in presenza di diritti e valori della persona costituzionalmente tutelati, una loro composizione⁴⁹. L'interesse superiore del minore, per quanto diritto fondamentale primario, deve essere sempre temperato *secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità* con eventuali interessi generali o con diritti e libertà altrui⁵⁰ nel quadro della fattispecie concreta.

Anche la libertà di autodeterminazione, orientata alla genitorialità⁵¹, sebbene strumento di attuazione della dignità umana – come è stato autorevolmente affermato⁵² – non risulta incondizionata ma incontra limiti nella misura in cui il suo esercizio può incidere o su interessi pubblici generali di ordine pubblico o sulla sfera di un altro soggetto e, in questo caso, il minore. In tal senso tale interesse non può che coordinarsi da un lato con il

⁴⁹ SCALISI, *Il superiore interesse del minore ovvero il fatto come diritto*, cit., 418 ss. il quale ribadisce che, sebbene il superiore interesse del minore sia certamente da ascrivere al novero dei diritti fondamentali primari, questo non esclude che lo stesso debba in ogni caso restare soggetto a necessario bilanciamento, proprio allo scopo di scongiurare ogni possibile scivolamento verso un uso *tirannico* dello stesso.

⁵⁰ Lo stesso art. 8 Cedu a proposito del diritto alla vita familiare al secondo paragrafo afferma che non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

⁵¹ In tal senso anche da ultimo Corte Cost. n. 69 del 22 maggio 2025, punto 10.1

⁵² SCALISI, *L'ermeneutica della dignità*, Milano, 2018, 33 ss.

dovere inderogabile di solidarietà⁵³, e dall'altro con i diritti e gli interessi dei minori, e tra questi il diritto alla vita familiare di cui anche quest'ultimo è portatore. La composizione degli interessi si avrà sul piano dei requisiti richiesti a chi aspira all'adozione in ordine alla attitudine genitoriale e alla capacità di offrire al minore assistenza morale e materiale, ma non può riguardare la condizione di *single* o coniugato della persona umana in quanto un requisito di tal genere costituisce aperta violazione delle norme richiamate e del principio di non discriminazione. Laddove sia necessario garantire il pieno godimento dei diritti fondamentali riconosciuti al minore e al genitore adottivo, se sussistono le condizioni per creare un modello di vita familiare ai sensi dell'art. 2 Cost., necessariamente deve farsi luogo all'adozione anche a favore di persona singola, superando anche il dettato normativo contenuto nell'art. 6 della legge 184/1983, ormai non più in linea con l'evoluzione del sistema giuridico in materia di famiglia. In sostanza si deve sempre procedere a una interpretazione sistematico-evolutiva delle norme coinvolte, e accogliere le richieste di adozione se il superiore interesse del minore lo esige, prescindendo dallo *status* del soggetto che fa istanza e, soprattutto, tenendo conto anche delle relazioni personali e affettive anche solo di fatto già instauratesi con l'aspirante genitore⁵⁴.

6. Conclusioni: verso una necessaria riforma della legge in materia di adozione

La Corte Costituzionale in applicazione di tali principi e, sia pure limitatamente alle norme oggetto del giudizio, ha garantito la piena effettività delle tutele dei diritti del minore straniero ad avere una famiglia, e della persona singola alla genitorialità e, dunque, la "loro reale e concreta messa in azione"⁵⁵. La sentenza rappresenta sicuramente una tappa fondamentale sia nell'ambito dell'evoluzione dei modelli familiari costituzionalmente rilevanti, ora ampliati sino a ricomprendere la famiglia monoparentale, sia rispetto alla configurabilità dell'adozione da parte del singolo quale strumento di tutela dell'interesse superiore del minore e del diritto alla genitorialità propria di ogni persona⁵⁶.

⁵³ Cfr. M. BIANCA, *La Corte costituzionale e l'apertura dell'adozione alle persone singole. Un modello unico di famiglia monoparentale fondato sulla triade valoriale: autodeterminazione, solidarietà e interesse del minore*, in *Giustizia insieme*, 6 maggio 2025.

⁵⁴ SCALISI, *Il superiore interesse del minore ovvero il fatto come diritto*, cit., 426, avverte che anche una situazione di fatto, in quanto rispondente al superiore interesse del minore, può assurgere ad autonoma fonte produttiva di veri e propri rapporti giuridici anche in contrasto con un espresso divieto di legge.

⁵⁵ SCALISI, *Il superiore interesse del minore ovvero il fatto come diritto*, cit., 408 ss.

⁵⁶ FLICK, *Diritto ad avere un genitore e/o diritto ad essere un genitore: una riflessione introduttiva*, in *Rivista AIC*, 2017; VENUTI, *Coppie sterili o infertili e coppie "same sex": la genitorialità negata come problema giuridico*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2015, 259 ss.; PARADISO, *Navigando nell'arcipelago familiare. Itaca non c'è*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, 1306 ss.; ID., *Au bon marché des droits. Tra globalizzazione dei di-*

Muovendo da questi principi, il Supremo Organo ha certamente contribuito, in linea con precedenti e noti interventi⁵⁷, al processo di adeguamento delle norme in materia di adozione alle nuove istanze e ai nuovi interessi, di cui ogni persona è portatrice⁵⁸. D'altro canto erano ormai maturi i tempi per consentire l'esecuzione di un provvedimento straniero di adozione dei minori da parte di persona *single* con gli stessi effetti della adozione di persone unite in matrimonio, essendo identici i fatti e gli interessi in gioco in entrambi i casi⁵⁹. Per tale ragione e per i principi costituzionali e sovranazionali richiamati la posizione dell'ordinamento e della giurisprudenza italiana in ordine alla legittimazione ad adottare un minore straniero apparivano superati.

Al contempo, tuttavia, restano aperte diverse questioni connesse essenzialmente all'art. 6 legge 184/1983, che continua a riservare il diritto all'adozione di minore italiano a una coppia coniugata da almeno tre anni⁶⁰. Non solo restano esclusi dalla legittimazione all'adozione dei minori italiani gli uniti civilmente e i conviventi di fatto, ma anche le persone singole.

Si deve ritenere che, per le stesse ragioni per cui oggi si ammette l'adozione di minore straniero da parte del singolo, appare superato il divieto di adozione di minori italiani da parte di una persona sola, che ancora permane.

Sebbene il *decisum* della Corte Costituzionale risulta condizionato e circoscritto dall'oggetto del giudizio, appare auspicabile e non più eludibile un intervento legislativo che adegui il sistema dell'adozione ai principi oggi vigenti in materia di diritto di famiglia e dei minori, senza attendere ancora sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale di norme riguardanti l'adozione.

ritti e delocalizzazione della procreazione, in Riv. dir. civ., 2018, 983 ss.; LIBERATI, *Il diritto alla procreazione: quale fondamento costituzionale?*, in D'AMICO-COSTANTINI (a cura di), *L'illegittimità costituzionale del divieto della fecondazione eterologa: analisi critica e materiali*, Milano, 2014, 65 ss.; STANZIONE, *Il diritto alla genitorialità e alle relazioni familiari*, in *Comparazione dir. civ.*, 2013.

⁵⁷ Il riferimento è a Corte cost. 28 gennaio 2021, n. 32; Corte cost., 28 marzo 2022, n. 79; e da ultimo a Corte Cost. 22 maggio 2025 n. 69; cfr., al riguardo M. BIANCA, *Il travagliato percorso della tutela del bambino nato da maternità surrogata. Brevi note a margine dell'ordinanza di rinvio alle Sezioni Unite n. 1842 del 2022*, in *www.giustiziainsieme.it*, 2022, EAD., *La Corte costituzionale e il figlio di coppia omoaffettiva. Riflessioni sull'evoluzione dei modelli di adozione*, in *Famiglia*, 2022, 364 ss.; BUGETTI, *Lo status di figlio di coppia omosessuale a dieci anni dall'introduzione dello stato unico di filiazione. Un 'excursus' giurisprudenziale (e qualche riflessione)*, in *Fam. dir.*, 2022, 849 ss.

⁵⁸ Cfr. ACIERNO, *L'autodeterminazione non egoista secondo la Corte costituzionale*, in *Questione Giustizia*, 25 marzo 2025.

⁵⁹ È in fondo il principio di convenienza dell'effetto al fatto: su tale aspetto cfr. FALZEA, voce *Efficacia*, in *Voci di Teoria generale*, II ed., Milano, 1978, 250, il quale precisa che l'effetto è il valore che quel modo determinato dell'agire umano assume in funzione di tutti i valori giuridici del sistema. SCALISI, *La Teoria*, in Id., *Il negozio giuridico tra scienza e diritto positivo*, Milano, 1998, 25.

⁶⁰ LENTI, *L'adozione e il paradigma matrimoniale*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2021, 911 ss.

ABSTRACT

Con la decisione n. 33 del 2025 la Corte Costituzionale segna una nuova e fondamentale tappa sia nell'ambito dell'evoluzione dei modelli familiari costituzionalmente rilevanti, ora ampliati sino a ricomprendere la famiglia monoparentale, sia rispetto alla configurabilità dell'adozione da parte del singolo quale strumento di tutela dell'interesse superiore del minore e del diritto alla genitorialità propria di ogni persona. Sebbene il *decisum* della Corte Costituzionale risulta condizionato e circoscritto dall'oggetto del giudizio – l'adozione del minore straniero da parte del singolo – appare auspicabile e non più eludibile un intervento legislativo che adegui il sistema dell'adozione ai principi oggi vigenti in materia di diritto di famiglia e dei minori, senza attendere ancora sentenze dichiarative di illegittimità costituzionale di norme riguardanti l'adozione.

*With decision no. 33 of 2025, the Constitutional Court marks a new and fundamental stage both in the evolution of constitutionally relevant family models, now expanded to include the single-parent family, and with respect to the configurability of adoption by an individual as a tool for protecting the best interests of the minor and the right to parenthood specific to each person. Although the *decisum* of the Constitutional Court is conditioned and limited by the object of the judgment – the adoption of a foreign minor by an individual – a legislative intervention that adapts the adoption system to the principles currently in force in the field of family and minors' law appears desirable and no longer avoidable, without waiting for further sentences declaring the constitutional illegitimacy of provisions regarding adoption.*